

DECRETO 14 marzo 2019.

Determinazione del costo globale annuo massimo per le operazioni di mutuo effettuate dagli enti locali.

**IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE**

Visto il decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, recante disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144;

Visto, in particolare, l'art. 22, comma 2, del predetto decreto-legge, il quale prevede che il Ministro del tesoro determina periodicamente, con proprio decreto, le condizioni massime o altre modalità applicabili ai mutui da concedere agli enti locali territoriali, al fine di ottenere uniformità di trattamento;

Visto il decreto del 28 dicembre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 2019, con cui sono state fissate le condizioni massime applicabili ai mutui suindicati, stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto medesimo;

Ritenuta l'opportunità di modificare le condizioni di cui al predetto decreto ministeriale del 28 dicembre 2018, fissando nuovi livelli massimi più rappresentativi dei livelli di mercato;

Decreta:

Art. 1.

1. I mutui contratti, ai sensi dell'art. 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, dagli enti locali di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali), sono regolati a tasso fisso o a tasso variabile.

Art. 2.

1. Il costo globale annuo massimo applicabile alle operazioni, di cui all'art. 1, regolate a tasso fisso, è determinato nelle seguenti misure, in relazione alla durata delle operazioni medesime:

- a) fino a 10 anni Interest Rate Swap 7Y + 2,15%;
- b) fino a 15 anni Interest Rate Swap 10Y + 2,70%;
- c) fino a 20 anni Interest Rate Swap 12Y + 2,90%;
- d) fino a 25 anni Interest Rate Swap 15Y + 2,85%;
- e) oltre 25 anni Interest Rate Swap 20Y + 2,75%.

2. Per Interest Rate Swap si intende il tasso verso EURIBOR a 6 mesi fissato a Francoforte alle ore 11 del giorno precedente la stipula del contratto. I tassi Swap sono riportati alla pagina ICESWAP2 del circuito Reuters.

Art. 3.

1. Il costo globale annuo massimo applicabile alle operazioni, di cui all'art. 1, regolate a tasso variabile, è fissato nelle seguenti misure, in relazione alla durata delle operazioni medesime:

- a) fino a 10 anni: EURIBOR a 6 mesi + 2,15%;
- b) fino a 15 anni: EURIBOR a 6 mesi + 2,70%;
- c) fino a 20 anni: EURIBOR a 6 mesi + 2,85%;
- d) fino a 25 anni: EURIBOR a 6 mesi + 2,85%;
- e) oltre 25 anni: EURIBOR a 6 mesi + 2,85%.

2. Il tasso EURIBOR a 6 mesi è rilevato due giorni lavorativi antecedenti la data di decorrenza di ciascun periodo di interessi alla pagina EURIBOR 01 del circuito Reuters.

Art. 4.

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai contratti di mutuo stipulati successivamente alla data della sua entrata in vigore.

Roma, 14 marzo 2019

Il Ministro: TRIA

19A01842

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 12 marzo 2019.

Approvazione del certificato per assegnazione, nell'anno 2019, del contributo per il finanziamento della spesa sostenuta nell'anno 2018 per il personale collocato in distacco per motivi sindacali.

**IL DIRETTORE CENTRALE
DELLA FINANZA LOCALE**

Visto l'art. 1-bis del decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5, che ha previsto l'assegnazione ai comuni, alle province, alle comunità montane, nonché alle I.P.A.B (ora A.S.P. a seguito del riordino disciplinato dal decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207), di un contributo erariale corrispondente alla spesa sostenuta dagli enti stessi per il personale cui è stata concessa l'aspettativa per motivi sindacali;

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni»;

Vista la legge della Regione Siciliana 24 marzo 2014, n. 8, relativa alla «Istituzione dei liberi consorzi comunali e delle Città metropolitane»;

Ritenuto che Città metropolitane e liberi consorzi comunali debbano essere considerati tra gli enti assegnatari del contributo erariale di cui al predetto art. 1-bis del decreto-legge n. 599 del 1996;

